



Sent. n. 123/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel.

dott.ssa Lo Giudice Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. **80487**
del registro di segreteria nell'anno 2024 promosso
dalla X X (P.IVA OMISSIS), in persona del legale
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
Pietro Di Benedetto.

Contro

X X (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Isceri e dall'avv. Marcello Macaluso.

E con l'intervento della Procura regionale, nella
persona del vice procuratore generale Claudio Mori.

Visti gli atti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024, con
l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa
Alessandra Pradisi, il relatore consigliere Massimo

Balestieri, l'avv. Pietro Di Benedetto per il
ricorrente, l'avv. Marcello Macaluso per il
resistente, presente anche l'avv. Marco Isceri, e la
Procura regionale, nella persona del vice
procuratore generale Claudio Mori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso a istanza di parte depositato
nell'interesse dell'agente contabile X X, la difesa
ha rappresentato che la ricorrente ha svolto il
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni del Comune di OMISSIS. La durata del
servizio era fissata in anni sei e il corrispettivo
era regolato dall'art. 3 del contratto d'appalto.
Ha evidenziato che il Comune di OMISSIS, tra il 2015
e il 2016, *"ha proceduto alla rimozione di impianti
speciali per la pubblicità esterna delle dimensioni
mt. 6 x 3, c.d. posters, che in quanto mezzi
reclamistici di grande effetto, venivano richiesti
dalla committenza che, per ottenere l'affissione di
manifesti pubblicitari di grandi dimensioni, doveva
versare le relative imposte il cui ammontare
rappresentava una fonte importante del gettito del
tributo, sul quale si applicava l'aggio contrattuale
previsto a favore del concessionario"* e, a seguito

di ciò, la ricorrente ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni contrattuali con una riduzione proporzionale del minimo garantito annuo e un aumento dell'aggio contrattuale, tenuto conto anche del "terremoto che colpì il centro Italia e che comportò l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (Legge 145/2018, comma 997) con un successivo corrispondente ristoro compensativo statale a favore degli Enti per i mancati incassi. Il Comune di OMISSIS per l'esenzione in questione, ricevette un ristoro pari a 507.390,87 € (OMISSIS), sul quale non solo non ha mai riconosciuto il relativo aggio a favore del Concessionario, ma ha anche opportunisticamente omissso di conteggiarlo ai fini del calcolo per il raggiungimento dei minimi garantiti annui". La difesa ha rilevato che il Comune non ha provveduto al riequilibrio delle condizioni contrattuali, rifiutandosi anche di versare l'Iva sulle somme dovute a titolo di aggio e che detta situazione di squilibrio è proseguita anche nei tre anni successivi alla scadenza del contratto, avendo il Comune imposto la proroga del servizio nelle more del nuovo affidamento ben oltre il termine di sei mesi. Ha, quindi, evidenziato l'inadempimento

contrattuale del Comune, censurando la violazione del principio di buona fede. La difesa ha, poi, richiamato il contenzioso aperto davanti al Tribunale di OMISSIS, ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio depositata in detto giudizio nonché la sentenza del citato Tribunale impugnata davanti alla Corte d'Appello di Roma, rilevando che il contenzioso in essere davanti al giudice ordinario non preclude il presente giudizio, richiamando, quanto alla giurisdizione, l'ordinanza n. 769/2022 della Cassazione a Sezioni Unite. Ha, poi, richiamato il pendente giudizio di conto n. OMISSIS chiedendo la riunione con il presente giudizio. Ha concluso, chiedendo che il giudice adito:

"1) Condanni il Comune di OMISSIS al pagamento della somma di €. 181.322,93, quale importo per aggio dovuto sulle riscossioni effettuate dall'Ente. Tale importo rinviene dalla applicazione dell'aggio contrattuale per i compensi riportati nelle fatture presupposte al decreto ingiuntivo. Tale importo deve, poi, essere integrato in relazione alla revisione dell'aggio spettante alla X X in seguito all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

2) Dichiarare l'inadempimento contrattuale del Comune

di OMISSIS per non aver attivato il procedimento e le trattative per la rinegoziazione del contratto e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno, in ragione del minor corrispettivo conseguito dalla società a causa della rimozione degli impianti pubblicitari, pari ad € 58.931,00;

3) Dichiarare, all'esito di consulenza tecnica, quale sia l'aggio contrattuale da applicare sulle somme riscosse sia dalla concessionaria, sia dal Comune di OMISSIS dopo gli avvenimenti (rimozione dei posters e terremoto) che hanno squilibrato il sinallagma, condannando il Comune di OMISSIS a versare alla X X la somma corrispondente;

4) Dichiarare la X X non tenuta a corrispondere al Comune di OMISSIS il minimo garantito contrattuale nella misura di € 300.000,00 in conseguenza delle determinazioni assunte dal Comune di OMISSIS sia in relazione alla rimozione degli impianti pubblicitari denominati "posters", sia in relazione al deliberato esonero dal pagamento delle imposte comunali conseguenti all'evento tellurico.

5) Condannare il Comune di OMISSIS al pagamento della somma di € 74.346,00 a titolo di risarcimento del danno per la omessa rinegoziazione del contratto conseguente ai provvedimenti emergenziali del

terremoto che hanno inciso sull'equilibrio contrattuale, comportando una sensibile riduzione del gettito fiscale e, di conseguenza, del compenso dovuto alla X X.

6) Dichiarare il Comune di OMISSIS obbligato a rimborsare alla X X l'IVA versata dalla stessa e relativa alle fatture emesse per il pagamento del corrispettivo contrattuale pari a e 63.940,67". In via istruttoria ha chiesto la nomina di una CTU contabile.

2.Con decreto presidenziale è stata fissata l'udienza del 5/12/2024.

3.La Procura regionale ha depositato le conclusioni ex art. 75 c.g.c., rilevando, quanto alla giurisdizione, la complessità della vicenda in ordine all'esatta individuazione del giudice competente - giudice amministrativo o ordinario - e "che i principi di economia dei mezzi processuali e concentrazione delle tutele, nonché di ragionevole durata del processo, in considerazione della eterogeneità delle domande riproposte dall'istante anche in questa sede, impongono di evitare un accavallamento di pronunce sugli stessi quesiti da parte di giudici appartenenti a diversi plessi giurisdizionali (in questo caso aggiungendo al

sindacato del G.O. e probabilmente del G.A., anche quello del Giudice contabile, sulle medesime domande) che possano, in concreto, portare ad una intrinseca contraddittorietà di giudicati, specie laddove le parti, come nel caso in esame, stiano già utilizzando, in piena libertà e nel pieno contraddittorio processuale, gli strumenti di azione ed impugnativa che l'ordinamento giuridico riconosce loro". La Procura regionale si è, poi, opposta alla riunione con il giudizio di conto. Ha così concluso, chiedendo:

"-che venga respinta la domanda di riunione del presente giudizio con il giudizio di conto n. OMISSIS; quest'ultimo, invece, dovrà essere autonomamente celebrato, con fissazione di apposita udienza in base al combinato disposto dell'art. 145, comma 4, e dell'art. 147, comma 2, c.g.c.;

-che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile sulle ulteriori domande dell'istante".

4. Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha replicato a quanto dedotto dalla Procura regionale, e ha richiamato la giurisprudenza contabile e quella della Cassazione, in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 760/2022.

5. Con memoria di costituzione depositata nell'interesse del Comune di OMISSIS, la difesa ha richiamato il contenzioso in essere davanti al giudice ordinario e ha ribadito l'opposizione alla riunione con il giudizio di conto. Ha, poi, dedotto il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice amministrativo, rilevando che in sede di appello il ricorrente ha chiesto di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario e sul punto ha richiamato la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4249/2020. Ha, poi, evidenziato le ragioni per le quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto dell'iter procedimentale afferente alla rinegoziazione di un contratto pubblico, richiamando l'art. 133 comma 1, lett. e), n. 2, che prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. nelle controversie relative alla revisione dei corrispettivi e la giurisprudenza amministrativa. Sul punto della giurisdizione, la difesa ha, poi, rilevato l'infondatezza del richiamo del ricorrente all'ordinanza n. 760/2022 della Cassazione, in quanto, *"con tale pronuncia, la Suprema Corte si limita a delineare e ribadire il noto perimetro della giurisdizione del Giudice Contabile nel giudizio di*

conto, precisando che lo stesso può estendersi anche alle conseguenze di detta verifica dei rapporti dare-avere in quanto connotate dalla medesima "natura" dare-avere tra ente locale e agente contabile.

Ciò si basa sull'ovvio presupposto che siffatti rapporti dare-avere siano regolati da previsioni "certe" del contratto di servizio, che non siano oggetto di contestazione tra le parti in causa. Tuttavia, malgrado il travisamento in cui incorre X X, si rileva che nel caso di specie ci troviamo in presenza di un'ipotesi ben diversa da quella contemplata nella su citata Ordinanza della Cassazione, visto che il petitum enucleabile dalle domande della ricorrente riguarda asseriti "obblighi" del Comune di OMISSIS di rinegoziare il Contratto di concessione e conseguenti richieste di asseriti danni subiti da X X a causa di tale mancata rinegoziazione. Si tratta quindi di previsioni del Contratto la cui applicabilità in concreto è contestata dalla ricorrente, proprio perché pretende che le stesse siano modificate o che sia riconosciuto un aumento dell'aggio e dei corrispettivi non previsto dal Contratto di concessione, così come non è prevista una riduzione unilaterale della raccolta

minima.

A ciò si aggiunga che l'unica (pur infondata) domanda riguardante un asserito credito di X X derivante dal Contratto, pari a € 181.322,93, è stata attivata dalla stessa dinanzi al Giudice Ordinario, tramite procedimento monitorio; è stata puntualmente contestata dal Comune e, da ultimo, è stata fatta oggetto di CTU nell'ambito di un giudizio di merito a cognizione piena da cui è emerso che detta somma non è dovuta e che, anzi, è il Comune di OMISSIS ad essere creditore di X X per l'importo "di € 2.667,69, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale" e oltre alla "condanna la X X a rifondere al Comune di OMISSIS le spese di lite, che liquida in complessivi €14.509,50", che infatti è risultata soccombente ed ha poi provveduto appellare detta pronuncia in data 9 luglio 2024, sempre dinanzi al Giudice Ordinario."

La difesa ha, quindi, rilevato, quanto alla suddetta domanda relativa alla somma di € 181.322,93, che essa è stata azionata dal ricorrente davanti al giudice ordinario e, quindi, "non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice dalla stessa adito, se non violando l'art. 37, comma 1 c.p.c." , ha dedotto la violazione

del principio del *ne bis in idem* e nel merito l'infondatezza della pretesa, richiamando la sentenza del Tribunale di OMISSIS e la CTU ivi depositata che ha, invece, riconosciuto un credito del Comune. Ha concluso, chiedendo di: *"- respingere l'istanza di riunione del presente giudizio con il pendente giudizio n. 80364;*

- dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Giudice Contabile;

- respingere comunque il ricorso perché infondato anche nel merito;

- condannare la ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e 31, comma 4 c.g.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" nella misura equitativamente stabilita;

con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge".

6. Con successiva memoria depositata nell'interesse della ricorrente, la difesa ha replicato alla memoria di costituzione del Comune di OMISSIS e ha insistito sull'istanza di riunione. Ha, poi, evidenziato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando l'orientamento della Cassazione, in quanto il giudizio monitorio era stato attivato a causa del mancato pagamento da parte

del Comune di cinque fatture per un importo di € 216.218,34, relativo all'aggio spettante all'agente contabile, calcolato erroneamente nella percentuale del 22,89 per cento in luogo di quello contrattuale del 18,20, in base al quale la somma dovuta all'agente contabile è pari a € 181.322,93; sul punto, ha rilevato che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione anche su questa domanda, su cui è pacifica la giurisdizione del giudice contabile, sollevata dal ricorrente nella fase finale del giudizio davanti al giudice ordinario, e analoga considerazione vale, secondo la difesa del ricorrente, anche *"per il "petitum" riguardante il rimborso per €. 63.940,67 dell'IVA versata dalla X X, domanda sulla quale il Tribunale di OMISSIS si è espresso favorevolmente"*. La difesa ha, poi, affermato che anche la domanda risarcitoria rientra nella giurisdizione del giudice contabile. La difesa ha, quindi, evidenziato l'autonomia della giurisdizione contabile rispetto alle altre giurisdizioni, rilevando che si pone non un problema di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione. In via istruttoria ha chiesto la nomina del CTU.

7.All'udienza pubblica odierna, le parti hanno rappresentato quanto in atti e al termine della

discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di riunione del presente giudizio con quello di contro iscritto al n. 80364, trattandosi di riti differenti soggetti alla rispettiva procedura.

In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso.

Sul punto, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha chiamato in causa il resistente davanti al giudice ordinario proponendo le medesime domande oggetto del presente giudizio e il Tribunale di OMISSIS, con la sentenza n. OMISSIS ha, così, deciso:

- *"accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. OMISSIS, volta a sentire "...riconoscere il risarcimento del danno causato dalla rimozione degli impianti pubblicitari e dalla omessa rinegoziazione delle condizioni contrattuali e per l'effetto condannare il prefato Comune al pagamento della complessiva somma di 197.217,67 o alla somma maggiore o minore*

risultante dalla effettuanda istruttoria", sulla domanda monitoria di cui al giudizio r.g. n. OMISSIS, tesa a sentire accertare e dichiarare il diritto di X X a vedersi corrisposto il corrispettivo di € 216.218,34 asseritamente dovuto in relazione al periodo di gestione del servizio OMISSIS e calcolato aumentando l'aggio per il servizio dal 18,20% al 22,89%, nonché, infine, sulla domanda riconvenzionale del Comune di OMISSIS avanzata nel procedimento n. OMISSIS, di accertamento e declaratoria di "...inadempimento di X X agli obblighi su di essa gravanti in relazione alla gestione del Servizio e, per l'effetto di condanna, della medesima società opposta al risarcimento dei conseguenti danni da disservizio subiti dal Comune di OMISSIS, da liquidare nell'ammontare che risulterà, eventualmente anche in via equitativa, in corso di causa", dovendo le relative controversie essere radicate davanti al giudice amministrativo;

- respinge la domanda di cui alle conclusioni rassegnate dalla X X nella comparsa di risposta depositata in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui la società opposta "in via del tutto gradata" ha chiesto che "l'on. Le Tribunale adito disponga il pagamento della parte

non contestata del credito pari ad € 181.322,93, così come emerge dal ricalcolo degli importi delle fatture operato in misura del 18,20% sul riscosso”;

- per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS reso in data 26/28.04. OMISSIS e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal Comune di OMISSIS ai punti nn. 2) e 3) delle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto nel giudizio n. OMISSIS, condanna la X X a corrispondere al Comune, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 2.667,69, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;*

- condanna la X X a rifondere al Comune di OMISSIS le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.509,5, di cui € 14.103,00 a titolo di compensi professionali ed € 406,5 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge;*

- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della X X”*

Il Collegio osserva che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del

giudice amministrativo solo relativamente alle domande relative alla rinegoziazione e alla modifica dell'aggio, mentre si è pronunciato nel merito sulle restanti domande, ivi compresa quella relativa al pagamento chiesto dal ricorrente "della parte non contestata del credito" pari ad € 181.322,93.

Il Collegio rileva, poi, che il ricorrente ha presentato appello davanti alla Corte di Appello di Roma, notificato il 9/07/2024, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

"In via preliminare e pregiudiziale, in rito, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di OMISSIS, dichiarare sussistente la giurisdizione della Giudice ordinario su tutte le questioni devolute con l'atto di citazione in giudizio e con il decreto ingiuntivo opposto;

In via ancora preliminare riformare la sentenza impugnata del Tribunale di OMISSIS dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario e previa rinnovazione della Consulenza tecnica di ufficio, decidere nel merito il giudizio;

In via subordinata dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti;

Nel merito, riformare la sentenza nella parte in cui

il Tribunale di OMISSIS ha dichiarato la sua giurisdizione accogliendo parzialmente le domande riconvenzionali proposte dal Comune di OMISSIS.

Riformare, in ogni caso, la sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio che vanno poste a carico del Comune di OMISSIS o quantomeno compensate.

Spese e compensi di giudizio."

Ciò posto, il Collegio evidenzia che l'art. 37 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 e ai giudizi contabili in virtù dell'art. 7 c.g.c., così dispone: *"Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito"*.

La suddetta norma ha codificato i principi già espressi dalla Cassazione civile a Sezioni Unite con

la sentenza n. 21260/2016, principi che sono finalizzati ad assicurare la ragionevole durata del processo e a evitare l'abuso dello strumento processuale.

In particolare, con la suddetta sentenza la Cassazione ha affrontato una questione analoga a quella in esame, in quanto i ricorrenti avevano adito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione di Bolzano, rilevando già nel ricorso introduttivo la questione di giurisdizione sottoposta all'esame del TAR, in quanto i ricorrenti ritenevano che la materia del contendere "imponesse il duplice binario"; il TAR rigettava la domanda e i ricorrenti impugnavano la sentenza davanti al Consiglio di Stato deducendo la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ma l'appello veniva rigettato e, quindi, i ricorrenti presentavano ricorso sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Cassazione ha chiarito quanto segue:

"Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli va considerato a

tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela. L'attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile, per l'attore, soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l'antecedente necessario; la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l'efficacia e l'utilità stessa della decisione adottata."

La Cassazione ha, quindi, precisato che "la soluzione della inammissibilità dell'appello

proposto dall'attore soccombente nel merito, il quale sostenga che la sentenza è stata emanata da un giudice privo di giurisdizione, non si pone in contrasto con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge o in contraddizione con l'attinenza del riparto di giurisdizione all'ordine pubblico processuale".

La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso formulando il seguente principio di diritto:

"L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto".

Nel caso in esame, la ricorrente ha scelto di rivolgersi al giudice ordinario, che su alcune domande ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, decidendo nel merito per il resto, decisione che è stata appellata dalla ricorrente, che ha chiesto sempre al giudice ordinario di riformare la sentenza di primo grado, affermando la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande e in subordine della Corte dei Conti in luogo del giudice amministrativo. Alla luce delle considerazioni che precedono,

quindi, in virtù del principio di autoresponsabilità, della ragionevole durata del processo, del divieto di abuso dello strumento processuale e dei principi formulati dalla Cassazione e recepiti dall'art. 37 c.p.c., non assume rilievo se nel caso in esame sussista o meno la giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto il ricorso è inammissibile, avendo la ricorrente scelto di adire il giudice ordinario per la tutela delle proprie ragioni, al quale è, quindi, rimessa ogni decisione su tutte le domande oggetto del presente giudizio a istanza di parte, ivi compresa quella afferente alla giurisdizione della Corte dei Conti in luogo del giudice amministrativo, oggetto della domanda subordinata della ricorrente formulata nell'atto di appello.

2. Pertanto, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della novità della questione e della definizione in rito, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **80487** del registro di

segreteria nell'anno 2024, promosso dalla X X:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti
adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
5 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 03 marzo 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente